



# I REATI SUL WEB

## ovvero il tentativo di disciplinare il web selvaggio





## MOTIVI DI QUESTA CONFERENZA

Educazione alla legalità e al rispetto dell'altro e linee-guida al “falso mito” di Internet come terra di nessuno.

## ASPETTI ANTROPOLOGICI E SOCIOLOGICI

Sovente chi agisce su internet è convinto che il suo comportamento non sconterà alcun giudizio e anzi i comportamenti social fungono da “branco”.

## I LIMITI DELLA GIURISDIZIONE PENALE ITALIANA

- Luogo (territorio italiano ed estradizione da Stato estero) (art. 6 e ss. S.p.)
- Persona (cittadini o stranieri) (art. 3 c.p.)
- Tempo (prescrizione)

## RIMEDI CONTRO GLI ATTI ILLECITI

La vittima può ricorrere a due rimedi nei confronti del soggetto che le abbia consumato o tentato un danno:

- Giurisdizione penale (ove prevista) (art. 185 c.p.)
- Giurisdizione civile (risarcimento del danno) (art. 2043 e 2059 c.c.)



## **DI COSA NON PARLEREMO IN QUESTA CONFERENZA**

Non tratteremo la responsabilità penale dell'ISP e della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

Non tratteremo dettagliatamente della nuova normativa sul cyberbullismo in quanto regolante fattispecie previste al di fuori del contesto penale.



#### PRINCIPALI NORMATIVE CONCERNENTI INTERNET:

- Atti persecutori (c.d. Stalking): art. 612-bis c.p. (*introdotto con D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in L. 23 aprile 2009 n. 38 e modificato dal D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 94*)
- Normativa sul Cyberbullismo (*introdotta dalla Legge 71/2017*)
- Reati informatici: art. 615-ter, 615, quater e 615 quinquies c.p. (*introdotti dalla L. 547/1993 art. 635-bis, e art. 640-ter c.p. (introdotto dalla L. 55/1990)*)
- Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica: modifiche al codice penale, di procedura penale ed al D.Lgs. 196/03 (*introdotti art. 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p. 640-quinquies e 420 c.p. e resp. enti*).



## I PRINCIPALI REATI INFORMATICI PREVISTI DAL CODICE PENALE

### - **Frode informatica**

Disciplinata dall'articolo 640 ter c.p., la frode informatica consiste nell'alterare un sistema informatico allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto. La pena è quella reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 51 a 1.032 euro. Le cosiddette pratiche di Phishing e quelle di diffusione di appositi programmi truffaldini (Dialer) rientrano nell'ambito di applicazione di questo articolo.

### - **Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico**

L'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all'articolo 615 ter c.p., si sostanzia nella condotta di colui che si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. La pena prevista è quella della reclusione fino a tre anni. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, commette il reato in esame colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso.



**- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema**

L'articolo 615 quinques c.p. punisce - con la reclusione fino a due anni e con la [multa](#) sino a euro 10.329 - la **diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**. Il reato è commesso da chi si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

**- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni**

Inoltre, gli articoli 617 quater c.p e 617 quinques c.p. sanzionano, rispettivamente chi, senza essere autorizzato, intercetta, impedisce, interrompe o rivela comunicazioni informatiche e colui che installa apparecchiature dirette ad intercettare, interrompere o impedire comunicazioni informatiche.

**- Falsificazione, alterazione, soppressione di comunicazioni e danneggiamento di sistemi**

Viene sanzionato dal [codice penale](#) anche chi falsifica, altera o sopprime o falsifica la comunicazione informatica acquisita mediante l'intercettazione (articolo 617 sexies c.p.) e chi distrugge, deteriora, cancella, dati, informazioni o programmi informatici (articolo 635 bis c.p.). E, con riguardo al reato di violazione e sottrazione di corrispondenza, la legge n. 547/1993, nel novellare l'articolo 616 c.p., precisa che per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.



## TERMINE DI DURATA DELLA RACCOLTA DELLA PROVA FORENSE TELEMATICA

Unico caso nell’Ue. Da domani agli operatori telefonici sono obbligati a conservare i dati del proprio traffico telefonico e telematico, nonché quelli relativi alle chiamate senza risposta, per il termine di 72 mesi. Lo prevede la [Legge Europea 2017](#), in vigore appunto dal 12 dicembre, che prolunga i termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico (Legge 167/2017, art. 24).

Il legislatore ha così esteso in maniera significativa le tempistiche già previste, per finalità di accertamento e repressione dei reati, dall’art. 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per la conservazione dei dati del traffico telefonico (24 mesi), del traffico telematico (12 mesi) e delle chiamate senza risposta (30 giorni). Questi termini erano stati già estesi una prima volta dall’art. 4-bis D.L. 7/2015, che aveva previsto un obbligo di conservazione fino ad una specifica data (30 giugno 2017); con la Legge Europea 2017, invece, il legislatore ha prolungato i tempi di conservazione dei dati di traffico.

La legge è stata approvata con la finalità di contrasto e prevenzione della criminalità e di lotta al terrorismo e, a tale riguardo, viene indicato espressamente un “ancoraggio” comunitario nell’art. 20 della Direttiva UE 2017/541, ai sensi del quale gli Stati Membri adottano le misure necessarie per assicurare efficaci strumenti per l’indagine e l’esercizio dell’azione penale contro i reati legati al terrorismo. Ciò contro anche la giurisprudenza della Corte di giustizia UE.



# I PRINCIPALI REATI RAVVISABILI SU INTERNET



## INGIURIA

### **ART. 594 C.P. (Abrogato ex art. 1 Dlgs. 7/2016) (Delitto contro la persona – Delitto contro onore)**

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

Scriminante: Ritorsione e Provocazione (art. 599 c.p.)



## COSA PREVEDE LA ATTUALE NORMATIVA (art. 4 e seguenti Dlgs. 7/2016)

I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita.

Si osserva la disposizione di cui all'articolo 2947, primo comma, del codice civile.

- Soggiace alla sanzione pecuniaria civile **da euro cento a euro ottomila**:

chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;

- Soggiace alla sanzione pecuniaria civile **da euro duecento a euro dodicimila**:

chi commette il fatto, nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di piu' persone;



## COSA PREVEDE LA ATTUALE NORMATIVA (art. 4 e seguenti Dlgs. 7/2016)

Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno.

Il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecunaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.

L'importo della sanzione pecunaria civile e' determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri: gravita' della violazione, reiterazione dell'illecito, arricchimento del soggetto responsabile, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito, personalita' dell'agente, condizioni economiche dell'agente.

Si ha reiterazione nel caso in cui l'illecito sottoposto a sanzione pecunaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecunaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo.

Ai fini della presente legge, si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale omogeneita' o caratteri fondamentali comuni.



## COSA PREVEDE LA ATTUALE NORMATIVA (art. 4 e seguenti Dlgs. 7/2016)

Quando piu' persone concorrono in un illecito di cui al presente capo, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile per esso stabilita.

Il provento della sanzione pecuniaria civile e' devoluto a favore della Cassa delle ammende.

I giudice puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili da due a otto. Ciascuna rata non puo' essere inferiore ad euro cinquanta.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'ammontare residuo della sanzione e' dovuto in un'unica soluzione.

Il condannato puo' estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento.

Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non e' ammessa alcuna forma di copertura assicurativa.

L'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli eredi.



## DIFFAMAZIONE

### **ART. 595 C.P. (Delitto contro la persona – Delitto contro onore)**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in un atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Scriminante: Diritto di cronaca, diritto di critica, diritto di satira.



## Auction fraud



*Trad. Let: Frode d'asta.*

Accordo di vendita e/o acquisto online di merce attraverso sistemi di pagamento elettronico o tradizionale (ad esempio: vaglia online, ricariche di carte di credito prepagate, trasferimento di denaro tramite agenzie specializzate).

L'atto illecito consiste nell'istruire la vittima sulle modalità di pagamento, parziale o totale dell'importo concordato, che dopo la procedura non riceverà il bene acquistato.

### Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 640 c.p. (truffa), art. 640 ter c.p. (frode informatica).

Vedi anche: [SCAM](#)



Per maggiori informazioni

+



Per maggiori informazioni

x

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

**Art. 640 c.p. Truffa:** *"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032....".*

Il delitto in esame si configura mediante l'inganno col quale un soggetto è indotto a compiere un atto, determinando una diminuzione del suo patrimonio e al contempo un profitto ingiusto del soggetto agente. Il bene giuridico protetto con la disposizione in esame ex art. 640 c.p. è la tutela del patrimonio del singolo e della libertà dello stesso a prestare un valido consenso.

**Art. 640 ter c.p. comma I, Frode informatica:** *"Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032....".*

L'art. 640 ter c.p. è diretto a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico. La norma incriminatrice della frode informatica è volta alla tutela del patrimonio, della regolarità del funzionamento dei sistemi informatici e della riservatezza che deve accompagnare l'utilizzazione. (Fiandaca, Musco, Antolisei, Pagliara)

A differenza della truffa nella frode informatica manca l'induzione in errore.



# Autolesionismo



Da autolesione: il produrre deliberatamente una minorazione, temporanea o permanente sul proprio corpo. [1]

Pubblicare su alcuni social network immagini e/o messaggi inneggianti a suicidi o atti autolesionistici.

## Sintesi aspetti socio giuridici

La condotta diviene criminale nei casi di: art. 580 c.p. (istigazione al suicidio).



**Per maggiori informazioni**

+



**Per maggiori informazioni**

x

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare il delitto di cui all'articolo:

**Art. 580 c.p. Istigazione o aiuto al suicidio:** “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima ...”.

Il bene giuridico tutelato con la disposizione in esame ex art. 580 c.p. è il diritto alla vita dell'individuo.



## Baiting



*Trad. Let: L'aizzare cani contro belve alla catena [1].*

Prendere di mira utenti (users), nello specifico principianti (new users), in ambienti virtuali di gruppo (es: chat, game, forum) facendoli diventare oggetto di discussioni aggressive attraverso insulti e minacce per errori commessi dovuti all'inesperienza.

### Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 594 c.p. comma II (ingiuria), art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone).

Vedi anche: [FLAMING](#)



[Per maggiori informazioni](#)

+



[Per maggiori informazioni](#)

x

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i seguenti articoli:

**Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria:** "Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone".

**Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione:** "Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] (5) , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....".

**Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone:** "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro".



## Candy girl



*Trad. Let: Ragazza candita.*

Denudarsi davanti a una webcam per poi vendere le foto in cambio di ricariche telefoniche o regali di scarso valore economico.

### Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante per l'autore di Candy Girl.

Condotta criminale nei casi di soggetto che interagisce con l'autore minorenne di Candy Girl: art. 600 bis c.p. (sfruttamento della prostituzione minorile), art. 600 ter c.p. (pornografia minorile), art. 600 quater c.p. (detenzione di materiale pornografico), art. 600 quater 1 c.p. (pornografia virtuale), art. 609 undices c.p. (adescamento di minorenni).

Vedi anche: [SEXTING](#)



[Per maggiori informazioni](#)

+



[Per maggiori informazioni](#)

x

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare:

#### Relativamente al minorenne (autore di Candy girl):

il comportamento deviante posto in essere dal minore autore di Candy girl può essere perseguitabile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex artt. 25 "Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere" - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e 25 bis "Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale" - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 3 agosto 1998, n. 269) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. "Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli" e 333 c.c. "Condotta del genitore pregiudizievole ai figli".

#### Relativamente al soggetto infraquattordicenne che interagisce con il minorenne (autore di Candy girl):

il comportamento deviante posto in essere dal minore infraquattordicenne che interagisce con il minore autore di Candy girl, per presunzione assoluta di non imputabilità ex art. 97 c.p., può essere perseguitibile dalla Procura Minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex artt. 25 "Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere" - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con Legge n. 888 del 1956) e 25 bis "Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale" - R.D.L. n. 1404 del 1934 - (Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 3 agosto 1998, n. 269) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. "Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli" e 333 c.c. "Condotta del genitore pregiudizievole ai figli".



Relativamente al soggetto ultraquattordicenne e/o maggiorenne che interagisce con il minore autore di Candy girl:

la condotta criminale posta in essere dal minore ultraquattordicenne e/o da un maggiorenne che interagisce con il minore autore di Candy Girl potrebbe violare alcune norme disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

**Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile:** “*E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. ... Salvo che il fatto costituisca più grave reato [609 quater], chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.*

**Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile:** “*E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce i minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto ...”.*

**Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico:** “*Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzato minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. ...”*

**Art. 600 quater 1 c.p. Pornografia virtuale:** “*le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo ...”.*

**Art. 609 undices c.p. Adescamento di minorenni:** “*Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.*



## Catfish



*Trad. Let:* Pesce gatto.

Termine utilizzato per indicare chi assume online un'identità falsa perché appartenente a un altro utente.



## Impersonation

*Trad. Let:* Personificazione, sostituzione di persona.

Capacità di violare un account e accedere in modo non autorizzato a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria dello stesso.

### Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 494 c.p. (sostituzione di persona), art. 615 ter c.p. (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici), art. 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza).

Nei casi di tentativi di phishing tramite invio di e-mail: 640-ter c.p. (frode informatica).



[Per maggiori informazioni](#)

+



[Per maggiori informazioni](#)

×

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

**Art. 494 c.p. Sostituzione di persona:** *"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona<sup>(2)</sup>, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno [c.p. 96; c.n. 1133]".*

**Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico:** *"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni...".*

**Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici:** *"Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164. ...".*

**Art. 616 c.p. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza:** *"Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione , una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta , ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30<sup>(3)</sup> a euro 516".*

**Art. 640 ter c.p. Frode informatica:** *"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51.00 a € 1.032. ...".*



## Choking Game



*Trad. Let:* Gioco asfissiante.

Trattasi di gioco che consiste nell'indurre a una persona consenziente una sensazione di forte vertigine o nel soffocarla.

Il comportamento trasgressivo è generalmente filmato e poi pubblicato in rete nei principali social network.

### Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 56 c.p. (delitto tentato), 582 c.p. (lesioni personali), art. 583 c.p. (circostanze aggravanti), art. 579 c.p. (omicidio del consenziente).



Per maggiori informazioni

+



Per maggiori informazioni

×

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

**Art. 56 c.p. Delitto tentato:** *"Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica [c.p. 49]"*.

**Art 582 c.p. Lesioni personali:** *"Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale [c.p. 583] , dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni"*.

**Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti:** *"La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni [c.p. 29, 30, 32, 585] : se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto "*.

**Art. 579 c.p. Omicidio del consenziente:** *"Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui [c.p. 50] , è punito con la reclusione da sei a quindici anni [c.p. 20, 32]"*.



## Click-baiting



*Trad. Let: Esche da click (click bait).*

Contenuti e immagini postati sui social network, appositamente studiati per incuriosire e ottenere il maggiore numero di accessi e generare traffico. I link collegati contengono notizie di scarsa qualità e prive di informazioni rilevanti.

### Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante determinata da interessi economici: generare traffico su uno specifico sito.

La condotta diviene criminale nei casi in cui il click baiting è funzionale a installare programmi malevoli nel computer del navigatore, art. 615 ter c.p. (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici) o se il sito di destinazione lucra sul traffico che è stato generato), art. 640 c.p. (truffa).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: [CLICKJACKING](#), [PUP](#), [RICKROLLING](#)



Per maggiori informazioni

+



Per maggiori informazioni

x

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: *"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni ...".*

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici: *"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164 ...".*

Art. 640 c.p. Truffa: *"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro ...".*



# Clickjacking



*Trad. Let:* Rapimento del clic.

Tecnica informatica fraudolenta in cui un utente è manipolato attraverso un collegamento ipertestuale nascosto che reindirizza l'accesso su un sito web d'interesse diverso da quello materialmente cliccato.

## Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante determinata da interessi economici: generare traffico su uno specifico sito.

La condotta diviene criminale se il sito di destinazione lucra sul traffico che è stato generato: art. 640 c.p. (truffa).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

**Vedi anche:** TABNABBING



Per maggiori informazioni

+



Per maggiori informazioni

x

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare il delitto di cui all'articolo:

**Art. 640 c.p. Truffa:** *"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a millecentadue euro ...".*



## Cryptolocker ransomware



*Trad. Let:* Riscatto informatico di crittografia bloccata

Sistema di crittografia dati che si diffonde via email.

Il virus scaricato visualizza una finestra pop-up sul computer delle vittime che informa che i file sono stati crittografati e non sono quindi più leggibili. Il virus fornisce alla vittima un *timeline* per pagare: se il bonifico non è effettuato entro la data indicata, i file crittografati saranno per sempre inaccessibili.

In alcuni casi viene chiesto di effettuare un pagamento in *bitcoin*, la moneta virtuale non tracciabile, per sbloccare il computer, ma il pagamento non garantisce che i file siano resi fruibili.

### Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 615 ter c.p. (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), art. 640 ter c.p. (frode informatica), art. 629 c.p. (estorsione).

Nel caso di soggetto che diffonda, comunichi o consegni un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento: art. 615 quinque c.p. (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.



[Per maggiori informazioni](#)

+



[Per maggiori informazioni](#)

×

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: "Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni...".

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: "Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164. ...".

Art. 615 quinque c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico: "Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329".

Art. 640 ter c.p. Frode informatica: "Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51.00 a € 1.032. ...".

Art. 629 c.p. Estorsione: "Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 .."



## Cyberbashing



*Trad. Let:* Maltrattamento informatico.

Specifica tipologia di cyberbullismo che consiste nel videoregistrare un'aggressione fisica nella vita reale per poi pubblicarla online.



## Happy slapping



Trattasi della produzione di una registrazione video di un'aggressione fisica nella vita reale a danno di una vittima e relativa pubblicazione online a cui aderiscono altri utenti, che pur non avendo partecipato direttamente all'accaduto, esprimono commenti, insulti e altre affermazioni diffamanti e ingiuriose. I video vengono votati e consigliati come "preferiti" o "divertenti".

### Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante nei casi in cui le aggressioni sono preparate e, quindi, recitate.

Condotta criminale nei casi di vere aggressioni: art. 581 c.p. (percosse), art. 582 c.p. (lesioni personali), art. 583 c.p. (circostanze aggravanti), art. 594 c.p. comma II (ingiuria), art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata).

Inoltre, sotto il profilo civile, art. 10 codice civile, (abuso dell'immagine altrui) ed artt. 96 e 97, legge 22 aprile 1941, n. 633, l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona. Infine, ricorre la violazione degli articoli 161 e 167 del D.L 196 del 2003, in tema di privacy.

Vedi anche: [KNOCKOUT GAME](#), [CYBERBASHING](#), [DENIGRATION](#)

Per maggiori informazioni

+

Per maggiori informazioni

×

La condotta potrebbe violare alcune norme disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 581 c.p. **Percosse**: *"Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa .."*

Art. 582 c.p. **Lesioni personali**: *"Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa"*.

Art. 583 c.p. **Circostanze aggravanti**: *"La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa (1), ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo ..."*.

Art. 594 c.p. **comma II, Ingiuria**: *"Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone"*.



**Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione:** “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....” o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.

**Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata:** “Chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo....”.

**Art. 10 c.c:** “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti coniugi l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

**Art. 96, Legge 22 aprile 1941, n. 633:** “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell’art. 93”.

**Art. 97, Legge 22 aprile 1941, n. 633:** “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, ceremonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.

**Art. 161, DL 196 del 2003, Omessa o inidonea informativa all’interessato:** “La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro”.

**Art. 167, DL 196 del 2003, Trattamento illecito di dati:** “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi”.



## Cyberlaundering



*Trad. Let:* Riciclaggio online di denaro sporco.

L'utilizzare conti correnti messi a disposizione da intestatari detti "prestaconto" o "money mule" che, al ricevimento delle somme di denaro, procedono al loro incasso e trasferimento in capo agli organizzatori del crimine. Gli svariati sistemi di trasferimento di somme utilizzati per il riciclaggio si coniugano con operazioni che ne consentono un'apparente copertura. Ad esempio: fatturazioni false; *loan back*, mediante il quale un soggetto giuridico si indebita e acquisisce liquidità, rilasciando le garanzie richieste grazie all'intervento di un'istituzione bancaria o finanziaria estera depositaria dei fondi di origine illecita. Se il debito non viene onorato, l'erogatore del finanziamento escute la garanzia e la soluzione avviene mediante l'utilizzo dei fondi di provenienza illecita; *commingling*, cioè la confusione di fondi illeciti con fondi leciti" [1].

### Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 648 c.p. (ricettazione), art. 648 bis c.p. (riciclaggio).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.



[Per maggiori informazioni](#)

+



[Per maggiori informazioni](#)

x

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

**Art. 648 c.p. Ricettazione:** "Fuori dei casi di concorso nel reato [c.p. 110] , chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [c.p. 29, 32, 709, 712] . La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628 , terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629 , secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 , primo comma, n. 7-bis) ...".

**Art. 648 bis c.p. Riciclaggio:** "Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000".



# Cyberstalking



*Trad. Let: Molestia informatica.*

Comportamento in rete offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio tale da fare temere alla vittima per la propria sicurezza fisica.

## Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 594 c.p. comma II (ingiuria), art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 580 c.p. (istigazione al suicidio), art. 610 c.p. (violenza privata), art. 612 c.p. (minaccia), art. 612 bis c.p. (atti persecutori), art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone).

Vedi anche: HARASSMENT



Per maggiori informazioni

x

Il Cyberstalking è facilmente riscontrabile nell'ambito di relazioni molto conflittuali tra coetanei e soprattutto nel caso di rapporti sentimentali interrotti tra pari [1]. In questo caso l'aggressore, oltre a minacciare l'ex partner di aggressioni fisiche e/o sollecitarlo a importanti gesti autolesivi, potrebbe minacciare di diffondere online il materiale riservato in suo possesso (fotografie sessualmente esplicite, videoclip intimi, manoscritti personali), qualora la vittima, ad esempio, non accettasse nuovi rapporti sessuali [2].



La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

**Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria:** *"Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosessanta euro.*

*Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a millecentosessanta euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone".*

**Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione:** *"Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate ....".*

**Art. 580 c.p. Istigazione o aiuto al suicidio:** *"Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima [583].*

*Le pene sono aumentate [64] se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere [85], si applicano le disposizioni relative all'omicidio".*

**Art. 610 c.p. Violenza privata:** *"Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. ....".*

**Art. 612 c.p. Minaccia:** *"Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della parte offesa, con la multa fino a euro 1.032. ....".*

**Art. 612 bis c.p. Atti persecutori:** *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o lesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. ....".*

**Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone:** *"Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 516".*



## Cybersquatting



*Trad. Let:* Occupazione abusiva di spazi virtuali.

Trattasi di atto illegale di pirateria informatica, che consiste nell'appropriarsi del nome di un dominio già esistente per poi rivenderlo a un prezzo molto più alto [1].

### Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi, di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), art. 640 c.p. (truffa).

art. 7 c.c. (diritto al nome), art. 2569 - 2574 c.c., D.P.R. 795/1948, D.L. 480/1992, D.P.R. 595/1993, D.L. 189/1996 (normativa marchi e segni distintivi).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: [TYPOSQUATTING](#), [IMPERSONATION](#)



Per maggiori informazioni

+



Per maggiori informazioni

x

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

**Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali:**  
*"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".*

**Art. 640 c.p. Truffa:** *"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro ...".*



# Typosquatting



*Trad. lett:* Occupazione abusiva di spazi virtuali tramite errore di battitura.

Trattasi di una forma illegale che consiste nel dirigere utenti che per sbaglio commettono un errore nella battitura dell'indirizzo URL, verso siti internet dal nome molto simile.

Spesso questa è una strategia utilizzata per diffondere malware.

## Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi, di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), art. 640 c.p. (truffa).

art. 7 c.c. (diritto al nome), art. 2569 - 2574 c.c., D.P.R. 795/1948, D.L. 480/1992, D.P.R. 595/1993, D.L. 189/1996 (normativa marchi e segni distintivi).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

**Vedi anche:** CYBERSQUATTING, IMPERSONATION



Per maggiori informazioni

+



Per maggiori informazioni

+



# Denigration



*Trad. Let:* Denigrazione.

Attività offensiva intenzionale dell'aggressore che mira a danneggiare la reputazione e la rete amicale di un'altra persona, concretizzabile anche in una singola azione capace di generare, con il contributo attivo non necessariamente richiesto, degli altri utenti di internet ("reclutamento involontario"), effetti a cascata non prevedibili.

## Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 594 c.p. comma II (ingiuria), art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata), art. 528 c.p. (pubblicazioni oscene), art. 600 ter c.p. comma III, (divulgazione materiale pedopornografico).

Inoltre, sotto il profilo civile, art. 10 codice civile (abuso dell'immagine altrui) ed artt. 96 e 97, legge 22 aprile 1941, n. 633, l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona. Infine, ricorre la violazione degli articoli 161 e 167 del D.L 196 del 2003, in tema di privacy.

## Vedi anche: BAITING



### Per maggiori informazioni



Diversamente da quanto avviene nell'*harassment* e nel *cyberstalking* i ragazzi/e che ricevono messaggi o visualizzano su internet fotografie, videoclip o link a blog non sono necessariamente vittime del *cyberbullismo* ma spettatori, talvolta passivi se si limitano a guardare, attivi se scaricano (download) il materiale, lo segnalano ad altri, commentano e votano (esempio: pubblicare su un sito una foto ritoccata di un conoscente al fine di ridicolizzarlo, indire una votazione online per screditare una persona, diffondere sul web materiale pedopornografico per vendicarsi dell'ex fidanzata, etc.). La *denigration* è la forma di cyberbullismo più comunemente utilizzata dai ragazzi/e nei confronti dei loro docenti: numerosi sono i videoclip, gravemente offensivi, presenti su internet riportanti episodi della vita in classe. In alcuni casi le scene rappresentate sono evidentemente false e, dunque, recitate, in altri purtroppo sono vere [1].



# Exclusion



*Trad. Let:* Esclusione, espulsione, estromissione.

Esclusione intenzionale di un soggetto, a opera di un aggressore, da un gruppo online (“lista di amici”), chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password.

## Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante.

**Vedi anche:** [BANNARE](#), [FLAMING](#)



### Per maggiori informazioni

x

Per indicare questa modalità prevaricatrice si può anche utilizzare il termine “*bannare*”. L’aggressore non “banna” un qualsiasi utente che ha assunto online comportamenti contrari alle regole di buona condotta (netiquette) [1] ma uno specifico soggetto, a volte già vittima di bullismo relazionale durante la vita reale. E’ bene precisare che la leadership di un ragazzo/a è determinata non solo dai contatti della vita reale, ma anche dal numero di “amici” online e “seguaci”. In questa prospettiva l’*exclusion* assume il peso di una severa punizione, che determina una netta riduzione dei collegamenti amicali, quindi dei contatti riducendo la popolarità e il potere [2].

Il risultato, per la vittima di ostracismo, saranno prepotenze che riverberandosi circolarmente dal mondo offline a quello online, non terminano mai. Raramente la relazione complementare rigida tra il cyberbullo e la vittima può evolvere in un’escalation simmetrica quindi in flaming, ovverossia se la persona esclusa dall’attività online riesce, con adeguati programmi “anti-ban” [3], a rientrare online, esprimerà tutta la sua collera, insultando, a sua volta, il cyberbullo.



## Flaming



Trad. Let: Lite furibonda

Il battagliare verbalmente online attraverso messaggi elettronici, violenti e volgari, tra due contendenti che hanno lo stesso potere e che quindi si affrontano ad armi "pari", non necessariamente in contatto nella vita reale, per una durata temporale delimitata dall'attività online condivisa.

### Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 594 c.p. comma II (ingiuria), art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone).

Vedi anche: [BAITING](#)



[Per maggiori informazioni](#)

+



[Per maggiori informazioni](#)

×

La condotta potrebbe violare alcune norme disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria: *"Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegрафica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a millecentrentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le penne sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone".*

Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: *"Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le penne sono aumentate (c.p. 29,64)....".*

Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone: *"Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 516".*



## Grooming



*Trad. Let:* Governatura di animali, strigliatura e/o tolettatura di animali; prendersi cura della propria persona.

Adescamento online tramite chat e social network in cui un cyber predatore individua una giovane vittima, instaura una relazione dapprima amicale poi confidenziale ed intima per poi sfruttarla ai fini sessuali. E' un lento processo interattivo attraverso il quale il cyber predatore si "prende cura" del mondo psicologico della vittima.

### Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art 609 undecies c.p. (adescamento di minorenni), art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.



[Per maggiori informazioni](#)

+



[Per maggiori informazioni](#)

x

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

**Art. 609 undecies c.p. Adescamento di minorenni:** *"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione."*

**Art. 609 quater c.p. Atti sessuali con minorenne:** *"Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:*

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi".

*Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi".*



## Harassment



*Trad. Let: Molestia, vessazione.*

L'invio ripetuto nel tempo di messaggi insultanti e volgari attraverso l'uso del computer e/o del videotelefonino. Oltre a e-mail, sms, mms offensivi, pubblicazioni moleste su blog, forum e *spyware* per controllare i movimenti online della vittima, le telefonate mute rappresentano la forma di molestia più utilizzata dagli aggressori soprattutto nei confronti del sesso femminile.

### Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 594 c.p. comma II (ingiuria), art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone), art. 612 bis c.p. (atti persecutori).

Vedi anche: [CYBERSTALKING](#)

Per maggiori informazioni

+

Per maggiori informazioni

x

La condotta potrebbe violare alcune norme disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria: "Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosessanta euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone".

Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: "Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)...." o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata".

Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone: "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro blasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammonda fino a cinquecentosessanta euro".

Art. 612 c.p. Atti persecutori: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da caglionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".



## Hoax



*Trad. Let:* Beffa; burla; imbroglio; bufala. [1]

Trattasi di notizie false, frutto dell'ideazione o diversamente originate come distorsioni di notizie vere o incomplete che possono degenerare in veri e propri reati nel caso in cui l'autore/i procurino per sé o per altri un ingiusto profitto a scapito delle vittime.

### Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante.

La condotta può divenire criminale nei casi di: art. 640 c.p. (truffa), art. 640 ter c.p. (frode informatica).



# Mailbombing



*Trad. Let:* Bombardamento tramite posta elettronica.

Tipologia di attacco informatico che consiste nell'invio di una grande quantità di messaggi verso una stessa casella di posta elettronica. Ciò avviene tramite programmi denominati *Mailbomber* che causano il rallentamento o il blocco dei server di posta.

## Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 635 bis c.p. (danneggiamento informatico).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

**Vedi anche:** [SPAMMING](#)



## Outing And Trickery



*Trad. Let:* Outing: rivelazione, venire allo scoperto. Trichery: frode, inganno.

Comportamento che consiste nel pubblicare o condividere con terze persone le informazioni confidate dalla vittima in seguito a un periodo di amicizia in cui si è instaurato un rapporto di fiducia.

L'aggressore pubblica su un Blog o diffonde attraverso e-mail o altre applicazioni, senza alcuna autorizzazione dell'interessato, le confidenze spontanee (outing) dell'amico e le sue fotografie riservate o intime. Oppure può sollecitare l'"amico" a condividere online dei segreti o informazioni imbarazzanti su se stesso, su un compagno di classe, su un amico comune o su un docente (trickery), per poi diffonderli ad altri utenti della rete [1].

### Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata), art. 528 c.p. (pubblicazioni oscene).

Vedi anche: CYBERSTALKING



Per maggiori informazioni

+



Per maggiori informazioni

x

La condotta potrebbe violare alcune norme disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: "Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....".

Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata: "Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo....".

Art. 528 c.p. Pubblicazioni oscene: "Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente [c.p. 266] , fabbrica, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4] , acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni [c.p. 529] di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29]"".



## PUP (potentially unwanted program)



*Trad. Let:* Programma potenzialmente non desiderato

Trattasi di programma potenzialmente indesiderato che può essere involontariamente scaricato durante il download di un software [1]. Si tratta quindi dell'inserimento, nel file d'installazione di un programma, di componenti superflui assolutamente non necessari per il funzionamento dell'applicazione alla quale si è interessati. Non si tratta quindi di un malware, creato con l'intento di danneggiare il computer o rubare informazioni personali, ma di un programma finalizzato a installare senza consenso altri programmi indesiderati (ad esempio "adware" o "toolbar") [2].

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante determinata da interessi economici: generare traffico su uno specifico sito.

La condotta potrebbe diventare criminale nei casi in cui il sito di destinazione lucra sul traffico che è stato generato, art. 640 c.p. (truffa).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.



[Per maggiori informazioni](#)

+



[Per maggiori informazioni](#)

×

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare il delitto di cui all'articolo:

Art. 640 c.p. Truffa: *"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...".*



## Phishing



*Trad. Let:* Raggio telematico finalizzato all'acquisizione di dati personali [1].

Questo tipo di truffa consiste nell'invio di e-mail fraudolente che invitano la vittima a collegarsi tramite un login a pagine internet (che imitano la grafica di siti istituzionali o aziendali) dalle quali verranno carpirsi i loro dati riservati quali le credenziali per l'accesso a conti on-line, carte di credito, sistemi di pagamento tramite piattaforme e-commerce [2].

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: 494 c.p. (sostituzione di persona), art. 615 ter c.p. (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), art. 617 sexies c.p. (falsificazione di comunicazione telematica), art. 640 c.p. (truffa), art. 640 ter c.p. (frode informatica).

Art. 167 D.lg. 196/2003 (trattamento illecito di dati).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: SPEARPHISHING, WHALING

Per maggiori informazioni

+

Per maggiori informazioni

×

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 494 c.p. Sostituzione di persona: "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona<sup>(2)</sup>, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno".

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: "Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni...".

Art. 617 sexies c.p. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche: "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. ...".

Art. 640 c.p. Truffa: "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ....".

Art. 640 ter c.p. comma I, Frode informatica: "Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...."

Art. 167, DL 196 del 2003, Trattamento illecito di dati: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi".



# Scam



*Trad. lett:* Truffa, imbroglio, macchinazione.

Trattasi di modo illegale per ottenere denaro.

Questo genere di truffa può riguardare le seguenti aree:

- 1) trasferimento di importanti somme di denaro: in questo caso il truffatore chiede alla vittima un deposito cauzionale e/o il numero di conto corrente bancario e offre una ricompensa per il denaro recuperato;
- 2) vincita alla lotteria che può essere ritirata versando però una tassa;
- 3 messaggi sentimentali e successive richieste di aiuto economico per acquistare il biglietto aereo, curare una grave malattia o sostenere le spese burocratiche necessarie per acquisire i documenti per sposarsi;
- 4) richieste di matrimonio finalizzate ad ottenere la cittadinanza.

## Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 640 c.p. (truffa), art. 640 ter c.p. (frode informatica), art. 494 c.p. (sostituzione di persona).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.



# Sexting



*Trad. lett:* Composto dalle parole *sex* (sesso) e *texting* (inviare SMS).

Atto di inviare fotografie e/o messaggi di testo sessualmente esplicativi, principalmente attraverso telefoni cellulari, ma anche tramite altri mezzi informatici [1].

## Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante.

Vedi anche: [SEXTORTION](#)



Per maggiori informazioni

+



Per maggiori informazioni

x

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare:

Relativamente a colui/colei che agisce il sexting: condotta deviante che può essere perseguitabile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex artt. 25 "Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere" - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. "Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli" e 333 c.c. "Condotta del genitore pregiudizievole ai figli".

Relativamente a colui/colei che riceve il sexting: alcune sentenze hanno escluso che la condotta di chi detiene materiale pornografico, realizzato direttamente da un minore e da questo consegnato consensualmente ad altro soggetto, integri il reato di detenzione di materiale pornografico previsto dall'art. 600 quater c.p. Infatti ai fini della configurazione del delitto che punisce la condotta di chi detiene materiale pornografico «realizzato utilizzando minori degli anni diciotto», bisogna dimostrare che vi sia stata utilizzazione del minore nella condotta detentiva.



## Sextortion Scams

*Trad. lett:* Deriva dall'unione delle parole inglesi "sex" (sesso) ed "extortion" (estorsione).

Trattasi di truffa perpetrata ai danni di utenti internet ai quali, con l'illusione di un flirt o una storia sentimentale, sono estorte immagini erotiche usate poi come strumento di ricatto.

### Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 629 c.p. (estorsione), art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata), art. 528 c.p. (pubblicazioni oscene), art. 610 c.p. (violenza privata), art. 612 c.p. (minacce).

Vedi anche: [SEXTING](#)



Per maggiori informazioni

+



Per maggiori informazioni

x

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

**Art. 629 c.p. Estorsione:** *"Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000....".*

**Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione:** *"Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....".*

**Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata:** *"Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*  
*Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo....".*

**Art. 528 c.p. Pubblicazioni oscene:** *"Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente [c.p. 266] , fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni [c.p. 529] di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 ....".*

**Art. 610 c.p. Violenza privata:** *"Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. ....".*

**Art. 612 c.p. Minaccia:** *"Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della parte offesa, con la multa fino a euro 1.032. ....".*



## Sniffing



*Trad. lett:* Sniffare, annusare, fiutare.

Definisce l'attività di intercettazione dei dati che transitano in una rete telematica [1]. Tale attività può avere finalità legittime (risolvere problemi tecnici o evitare intrusioni da parte di terzi) oppure illecite (ottenere password, codici per l'home banking, dati sensibili, ecc) [2].

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 615 ter c.p. (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), art. 640 ter c.p. (frode informatica).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: [SCAM](#)



[Per maggiori informazioni](#)

+



[Per maggiori informazioni](#)

×

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

**Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico:** *"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni ..".*

**Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici:** *"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164 ...".*

**Art. 640 ter c.p. Frode informatica:** *"Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...".*

The aforementioned conduct might cause a breach of Italian Statutory Law. Specifically, the requirements of the following criminal cases might be satisfied:



## Spoofing



*Trad. lett:* Presa in giro; farsi beffa di qualcuno.

Trattasi di comportamento messo in atto dallo spoofing.

Spoofing è colui che falsifica dati e protocolli con l'intento di apparire un'altra persona o di accedere ad aree riservate.

Le tecniche di spoofing sono diverse, le più note e adoperate sono [1]:

- Spoofing dell'IP (falsificazione di pacchetti IP al fine di nasconderne la presenza) [2]
- Spoofing del DSN
- Spoofing dell'ARP
- Web Spoofing
- SMS Spoofing
- Mail Spoofing

### Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 494 c.p. (sostituzione di persona), art. 615 ter c.p. (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici), 640 ter c.p. (frode informatica).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: [IMPERSONATION](#), [CATFISH](#), [TABNABBING](#)

Per maggiori informazioni

+

Per maggiori informazioni

x

La condotta potrebbe violare alcune norme disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

**Art. 494 c.p. Sostituzione di persona:** "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona<sup>(2)</sup>, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno".

**Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico:** "Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni ...".

**Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici:** "Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164 ..".

**Art. 640 ter c.p. Frode informatica:** "Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51.00 a € 1.032. ...".



## Stripnomination



*Trad. Let:* Nomination per uno striptease.

Si indica il comportamento di una persona che, nominata da un amico online, si spoglia in un luogo pubblico e affollato al fine di produrre un video che sarà poi diffuso nei principali social network.

### Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 527 c.p. (atti osceni), art. 528 c.p. (pubblicazioni oscene).

Vedi anche: NEKNOMINATION



Per maggiori informazioni

+



Per maggiori informazioni

x

La condotta potrebbe violare alcune norme disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 527 c.p. Atti osceni: "Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni [c.p. 529] è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni [c.p. 29].

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano ....".

Art. 528 c.p. Pubblicazioni e spettacoli osceni: "Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente [c.p. 266], fabbrica, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4], acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni [c.p. 529] di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29]. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente ....".

Inoltre il comportamento essere perseguitabile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex artt. 25 "Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere" - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. "Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli" e 333 c.c. "Condotta del genitore pregiudizievole ai figli".



## Tabnabbing



Trattasi di truffa online che prende di mira le schede aperte (TAB) nel browser sostituendone il contenuto con una pagina identica, creata appositamente per richiedere all'utente a inserire i propri dati personali che saranno poi copiati. È una forma più raffinata di phishing.

### Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 494 c.p. (sostituzione di persona), art. 615 ter c.p. (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici), art. 640 c.p. (truffa), art. 640 ter c.p. (frode informatica).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: [IMPERSONATION](#), [CATFISH](#)



### Per maggiori informazioni

x

La vittima clicca su un link e finisce su una pagina dall'aspetto innocuo che non chiede password e ha un contenuto interessante. In questo modo la vittima potrebbe non chiudere la pagina e passare a un'altra scheda del browser. A questo punto la pagina-trappola si trasforma. Cambia la propria icona e contenuto, diventando una pagina che richiede l'autenticazione per uno dei servizi adoperati dall'utente: per esempio la login di un email o di un conto corrente bancario. La vittima penserà di aver lasciato aperta una scheda e crederà di essere stato scollegato dal servizio per mancato utilizzo e quindi immetterà nella pagina-trappola le proprie credenziali nel tentativo di fare login, dando così all'aggressore i propri codici. Per completare il furto, il truffatore può poi trasferire l'utente e le sue credenziali alla pagina vera del servizio, in modo che facendo il login non si accorgerà che gli è stata sottratta la password di accesso [1].

[1] <http://attivissimo.blogspot.it/2010/05/nuova-tecnica-di-furto-password.html>



### Per maggiori informazioni

+